

modif-co
e e 111 (202)

COMUNE DI FELITTO
PROV. DI SALERNO

Copia

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 18.12.2005

OGGETTO: Approvazione regolamento di Polizia Cimiteriale

L'anno Duemilacinque il giorno diciotto del mese di Dicembre nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14.12.2005 N. prot. 7148 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione. La seduta convocata per le ore 17,30
Dei Consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue:

	Presenti	Assenti
Caronna Maurizio	X	
Capozzoli M.Rosaria	X	
Carocchia Francesco	X	
Di Stasi Giovanni	X	
Gatto M.Luisa	X	
Pagnotto Rosaldo	X	
Sabetta Antonio	X	
Sabatella Cosmo	X	
Trotta Angelo		X
Cerullo Giovanni	X	
Di Stasi Donato	X	
Minella Mimi	X	
Schiavo Lorenzo	X	

E' presente altresì l'assessore esterno Pier Luigi Morena.
Partecipa il segretario Comunale dott.ssa Cecilia Cartosciello.
Assume la presidenza il sindaco, dott. Maurizio Caronna, che constatata la presenza del numero legale e dà inizio alla seduta.

IL Consiglio Comunale

E' assente all'atto della trattazione del presente argomento il consigliere Giovanni Di Stasi

Ritenuta l'opportunità di adottare un nuovo regolamento con il quale vengono stabilite le modalità e la disciplina della polizia cimiteriale;

visto lo schema che il Sindaco propone di approvare, composto da n. 68 articoli;

sentito il Consigliere Donato Di Stasi il quale, pur condividendolo, ritiene che non vi sia alcun riferimento all'illuminazione votiva;

visto il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile dell'area amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

con la seguente votazione:

voti favorevoli n. 11

DELIBERA

di approvare l'allegato regolamento per la disciplina di polizia cimiteriale che si compone di n. 68 articoli.



COMUNE DI FELITTO

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO di Polizia Cimiteriale

Approvato con atto consiliare n. 31 del 18 DIC. 2005

CAPO 1 COLLOCAMENTO DELLE SALME NEI FERETRI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina i servizi cimiteriali e le concessioni per le sepolture individuali, di famiglia e collettive.

ART. 2

Per quanto in esso non contemplato valgono le norme del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10. settembre. 1990, n. 285 e sue successive modificazioni.

ART. 3

Nessun cadavere potrà essere collocato nel feretro se non sia vestito, o avvolto completamente in lenzuolo.

ART. 4

È proibito chiudere ermeticamente le casse prima che sia ultimato il periodo di osservazione, salvo le eccezioni contemplate dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 5

Qualora il trasporto al cimitero dovesse effettuarsi prima dalla scadenza del periodo di osservazione, il coperchio della cassa sarà lasciato parzialmente staccato, al fine di assicurare il rinnovamento dell'aria nell'interno, ma in modo da sottrarre alla vista il cadavere o parte di esso.

ART. 6

Le dimensioni della cassa devono essere proporzionate alla sagoma del cadavere, in maniera che questo vi possa essere agevolmente depositato, senza compressioni, in perfetta posizione supina e distesa e

che il coperchio sia sufficientemente distanziato, anche ad addome eccezionalmente meteorico.

ART. 7

Le casse , per le sepolture nel cimitero del comune , devono avere i seguenti requisiti:

A) le casse di legno devono essere di buona qualità e fattura, con tavole di spessore non inferiore a due centimetri , pareti interne ed esterne levigate, e quelle verniciate o lucidate. I bordi devono essere ben levigati , in maniera che le superfici aderiscono perfettamente e, preferibilmente , ad incastro. L'adesione delle pareti della bara, destinata ad accogliere il cadavere , deve essere assicurata mediante incastri e viti, messi a breve distanza; con divieto, perciò , di fare impiego di colla, anche la fissazione del coperchio deve essere assicurata a mezzo di viti di sufficienza lunghezza.

B) le casse di metallo devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dall'art. 30 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90. Tutte le saldature devono essere eseguite con stagno puro ed abbondante, in maniera da assicurare una perfetta chiusura, a tenuta anche dei gas provenienti dalla decomposizione del cadavere;

C) le casse metalliche da collocarsi in nicchie, tombe di famiglia o cappelle non devono presentare interruzioni. E' vietato l'inserimento di sostanze trasparenti, in sostituzione parziale del metallo.

La chiusura del feretro deve essere fatta da operatori specializzati; eccezionalmente da familiari del defunto, ma sempre con l'assistenza dei predetti operatori.

ART. 8

Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione le salme delle persone indicate all'art. 50 del D. P. R. 285/90, nonché i nati a Felitto, pur non residenti all'atto del decesso.

C A P O II TRASPORTO DELLE SALME

ART. 9

Il trasporto al cimitero del comune di prodotti abortivi e di feti venuti alla luce prima del concepimento del periodo di gestazione potrà essere eseguito - eccezionalmente e dietro autorizzazione dell'A.S.L. - anche con mezzi diversi da quelli in servizio per i trasporti funebri.

ART. 10

La sosta delle salme in chiesa è consentita solo nelle ore diurne e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle funzioni religiose.

ART. 11

Il percorso del corteo funebre dovrà essere il più breve, svolgersi senza alcuna sosta lungo le vie.

ART. 12

In circostanze eccezionali il sindaco potrà disporre il divieto parziale dei cortei funebri, limitandone e modificandone il percorso.

ART. 13

E' proibito interrompere o comunque disturbare lo svolgimento di cortei funebri. Ove, però, questi fossero particolarmente lunghi, si dovrà lasciare il passo alle vetture addette a trasporti pubblici ed ai veicoli addetti a servizi di sicurezza o di emergenza.

ART. 14

Il trasporto dei cadaveri di deceduti per malattia infettiva sarà fatto in carro speciale, direttamente dal luogo del decesso al cimitero, con divieto di cortei funebri.

ART. 15

In caso di epidemia, il sindaco, sentito il funzionario dell'A.S.L., potrà estendere la disposizione di cui all'articolo precedente a tutti i decessi, ovvero vietare la partecipazione al corteo di collettività infantili.

C A P O III

INGRESSO DELLE SALME NEL CIMITERO E SEPOLTURA

ART. 16

Nessuna salma può essere ricevuta nel cimitero se non con la prescritta autorizzazione di seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile e, comunque, non si potrà procedere al seppellimento di salme senza l'autorizzazione del predetto ufficio.

ART. 17

Qualora il trasporto della salma nel cimitero avvenga prima della decorrenza delle 24 ore dal decesso, ovvero in caso di sospetto di morte apparente, il cadavere sarà deposto nella sala di osservazione, in condizioni da rendere possibile qualsiasi manifestazione di vita.

ART. 18

Sul coperchio della bara, qualora non vi siano indicazioni dell'identità del cadavere, sarà applicata, una piastrina metallica, recante in carattere leggibile, il cognome ed il nome del deceduto.

ART. 19

Qualora trattasi di cadavere di persona sconosciuta, il sindaco farà apporre una targa o un cartellino con tutte le indicazioni utili per l'eventuale successiva identificazione.

ART. 20

Per le onoranze funebri, sepoltura, eventuale trattamento del cadavere, le disposizioni espresse in vita dal defunto hanno prevalenza su quelle dei congiunti superstiti, sempre che siano compatibili con la legge e con le norme regolamentari. In mancanza di disposizioni espresse dal defunto, decidono i familiari, secondo i gradi di parentela od affinità previsti dal codice civile. Tali norme valgono per eventuale trasferimento di salma da una zona all'altra del cimitero, erezione di monumento, iscrizioni epigrafiche.

ART. 21

Nessuna inumazione, tumulazione o esumazione potrà essere disposta, in qualunque tempo o per qualsiasi causa, se non dietro autorizzazione del comune.

ART. 22

La sepoltura dei cadaveri può essere eseguita in campi di inumazione comune od in zone di concessione a pagamento.

ART. 23

Qualora venisse autorizzato dal funzionario dell'A.S.L. il trasferimento da una fossa ad altra sepoltura o il trasporto fuori comune di una salma, già da qualche giorno inumata, essa dovrà essere contenuta in cassa di zinco. Il funzionario dell'USL potrà, in tal caso, prescrivere anche una terza cassa esterna, di sufficiente spessore, sul cui fondo dovrà essere disteso uno strato di materiale assorbente.

CAPO IV CONCESSIONE DI SEPOLTURA A PAGAMENTO

ART. 24

Nel cimitero sono concesse, previo pagamento:

- a) le sepolture individuali (loculi)
- b) l'area occorrente per la realizzazione di sepolture per famiglie (cappelle)
- c) le sepolture per la conservazione dei resti mineralizzati (ossari)

ART. 25

Non può essere fatta concessione di area per sepoltura a pagamento a persona o ad enti che intendono farne oggetto di lucro.

ART. 26

La concessione dell'area per la costruzione delle **cappelle** è riservata a coloro che siano nati o siano residenti nel comune di Felitto, al coniuge, agli ascendenti, discendenti, collaterali ed affini fino al secondo grado.

Il diritto d'uso del **loculo** è riservato a coloro che siano nati o residenti nel comune di Felitto, al coniuge, ai discendenti, ascendenti e collaterali fino al secondo grado.

Nel caso di richieste eccedenti rispetto alla disponibilità, verrà data la precedenza ai residenti.

Il diritto d'uso dell'**ossario** è riservato ai resti della persona per la quale viene richiesto.

ART. 27

La concessione dell'area per la costruzione delle **cappelle** ha la durata di novantanove anni decorrente dalla data del contratto;

la concessione dei **loculi** ha la durata di venticinque anni decorrente dalla data di sepoltura della salma;

La concessione degli **ossari** ha la durata di novantanove anni decorrente dalla data del contratto.

I prezzi di concessione vengono stabiliti ed aggiornati dalla giunta comunale.

ART. 28

Il giunta comunale potrà deliberare concessioni gratuite per onorare cittadini riconosciuti meritevoli di alti riconoscimenti.

ART. 29

Le concessioni sono subordinate alla disponibilità delle aree e dei manufatti nonché all'osservanza delle norme, condizioni e tariffe stabilite dal comune e di quelle inserite nel contratto.

ART. 30

Qualora alla scadenza, rispettivamente, dei novantanove e dei venticinque anni, l'estumulazione non possa essere eseguita, perché a giudizio del responsabile sanitario non sia avvenuta la completa mineralizzazione del cadavere, il concessionario o l'avente causa potrà chiedere al comune la proroga per il periodo più breve indicato dal sanitario, versando l'importo in proporzione della durata, ragguagliato al prezzo in vigore a quel momento.

ART. 31

Alla scadenza della concessione, le opere eseguite dal concessionario nonché il materiale impiegato per la sistemazione della fossa passano in proprietà del comune ad eccezione delle opere aventi carattere decorativo di cui il concessionario possa servirsi e che debbono essere portate via nell'arco di tempo assegnato dal comune.

ART. 32

Le concessioni di aree per inumazioni:

- sono gratuite;
- hanno la durata di 15 anni;
- possono essere concesse solo in presenza di decesso;
- il concessionario può installarvi un ceppo su cui saranno riportati la fotografia e i dati e una lastra di marmo sostenuta da cordolo murario non più alto di 30 cm.

ART. 33

Le concessioni cessano:

- a) in caso di soppressione del cimitero;
- b) per abbandono, espresso o tacito del concessionario;
- c) per inadempienza delle clausole contenute nell'atto di concessione.

In ogni caso, gli obblighi e i diritti del comune saranno regolati dalla leggi del tempo, per quanto non provvedano le norme del presente regolamento.

E' produttivo degli stessi effetti la parziale soppressione del cimitero, che comprenda l'area concessa oppure opere di ristrutturazione che costringano a tale cessazione.

ART. 34

Il titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa potrà rinunciare alla stessa quando la sepoltura non sia occupata da salma. In tal caso egli avrà diritto al rimborso di una somma pari al prezzo pagato all'atto del contratto diviso per il numero degli anni di concessione e moltiplicato per il numero degli anni mancanti alla scadenza del contratto. Il periodo superiore a sei mesi verrà valutato come anno intero; il periodo inferiore a sei mesi non verrà computato.

Per la retrocessione delle cappelle, in tutto o in parte costruite, verrà rimborsato il prezzo del manufatto come valutato dall'ufficio tecnico solo se e quando vi sia un subentrante e solo dopo che questi abbia corrisposto il prezzo.

Non è consentita la rinuncia della concessione in favore di altri.

ART. 35

I concessionari di area potranno chiedere che il proprio contratto sia intestato anche a terzi, sempre che questi ultimi abbiano i requisiti previsti all'art. 26, comma 1. In questo caso verrà stipulato un nuovo contratto che avrà la stessa scadenza di quello stipulato col primo concessionario ed il vecchio contratto verrà annullato. Tutti i diritti e gli obblighi faranno carico in ugual misura ai nuovi concessionari.

ART. 36

Nel caso in cui il comune dovesse costruire delle cappelle, queste saranno concesse per un periodo di novantanove anni ai soggetti individuati all'art. 26, primo comma, al prezzo che verrà fissato dalla giunta comunale.

Le concessioni di aree stipulate dal 1974 al 1990 in perpetuo e nell'intesa che gli aventi diritto chiedano la riconferma ogni ventennio dietro pagamento di un quarto del costo dell'area vigente al momento dell'istanza, possono essere prorogate per un massimo settantanove anni decorrenti dalla data di scadenza del primo ventennio, dietro pagamento del canone concessorio vigente all'atto della proroga, proporzionato al periodo.

ART. 37

Qualora i concessionari di area dovessero richiedere la concessione di un loculo per il periodo necessario per l'edificazione della cappella, il prezzo del loculo verrà pagato per intero e verrà restituito con le modalità previste al comma 1 dell'art. 34 all'atto in cui il loculo verrà lasciato libero.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER SEPOLTURE A PAGAMENTO

ART.38

I loculi sono concessi in presenza di salma e sono assegnati, ponendosi convenzionalmente di fronte al blocco, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

Il diritto di chiedere, di volta in volta, nei limiti della concessione, l'accoglimento di una salma nel monumento funebre spetta al concessionario e, dopo di lui, agli eredi. Se questi siano più di uno, dovranno entro l'anno della morte del concessionario, e comunque, prima che venga esercitato qualsiasi atto di possesso, designare uno di loro che assuma, verso il comune, la titolarità del diritto e degli obblighi inerenti alla concessione.

ART. 39

Il comune non ha il dovere di ricercare o valutare i titoli di trasferimento, né di partecipare alle controversie relative ai titoli stessi.

Il comune ha l'obbligo di conformarsi alle risultanze di titoli, sentenze o decreti dell'autorità giudiziaria che gli siano legalmente notificati e che appaiano formalmente validi secondo la legge del tempo. Nelle more di qualunque decisione da parte degli eredi, nessuna decisione sull'utilizzo della sepoltura in oggetto potrà essere attuata ma sarà tutto congelato in attesa della decisione definitiva.

ART. 40

La stessa persona non può essere concessionaria della cappella e del loculo, tranne il caso in cui ne erediti i diritti.

ART. 41

Di regola i loculi devono essere utilizzati solo per tumulazione di un feretro.

Le lastre di chiusura dei loculi dovranno ricalcare la tipologia di quelli già esistenti in loculi costruiti.

ART. 42

Le concessioni di suoli sono fatte in ordine progressivo di domanda di cui fa fede il numero di protocollo del comune.

ART. 43

L'autorizzazione alla costruzione della cappella deve essere richiesta entro sei mesi dalla concessione e il manufatto deve essere ultimato entro un anno dall'autorizzazione.

In caso di ritardo, al concessionario sarà comminata una ammenda da determinarsi dal sindaco e, in caso di persistenza del ritardo, la revoca della concessione.

ART. 44

Nei manufatti cimiteriali in stato di abbandono non è consentito il seppellimento di altre salme fino a quando le tombe stesse non saranno convenientemente e dignitosamente sistemate.

ART. 45

Gli eventuali danni ai viali, alle aiuole e alle piante, causati dai costruttori di opere private, dovranno essere rimborsati al comune, secondo perizia dell'ufficio tecnico, se i relativi lavori di messa in pristino non saranno stati immediatamente e direttamente eseguiti dai costruttori.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE DEI CADAVERI

ART. 46

Le esumazioni ordinarie delle fosse di inumazione comuni vengono eseguite, di regola ad una conformità alle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria, alla scadenza del quindicesimo anno.

ART. 47

Qualora l'amministrazione comunale fosse obbligata, per necessità di spazio, ad anticipare di cinque anni le esumazioni ordinarie, e ne ottenesse l'autorizzazione ministeriale, la relativa delibera sarà adottata dalla giunta comunale sentito il parere favorevole del funzionario sanitario.

In questo caso i familiari dei deceduti, prima della scadenza del quindicesimo anno, saranno avvertiti, con notifica scritta, della data dell'operazione di esumazione.

Sarà, inoltre, affisso all'albo pretorio del comune, agli ingressi del cimitero e ai quadri murali delle pubbliche affissioni, un avviso a stampa, con tutte le indicazioni opportune.

ART. 48

Le esumazioni straordinarie vengono eseguite, alle epoche indicate dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D. P. R. 285/90

ART. 49

L'eventuale apertura di nicchie di tumulazione, di qualsiasi tipo di concessione, per la raccolta degli avanzi mortali, non potrà essere eseguita prima che sia decorso il venticinquesimo anno dalla tumulazione della salma.

ART. 50

Tutte le operazioni straordinarie che si eseguono nel cimitero, relative a traslazioni, esumazioni straordinarie ed estumulazione, devono essere eseguite alla presenza del funzionario dell'A.S.L..

ART. 51

Non sono consentite esumazioni, traslazioni ed estumulazione che prevedano la occupazione di fosse o nicchie, già impegnate per sepoltura, per cui sia richiesta la esumazione straordinaria o la traslazione o la estumulazione, fino a quanto non siano decorsi i termini previsti dal regolamento d'igiene per simili operazioni straordinarie, le quali devono essere eseguite con precedenza, in maniera da assicurare la disponibilità del posto che si intende utilizzare.

ART. 52

Di regola, alle esumazione straordinarie, alle estumulazione ed al trasferimento di feretri dovrà essere presente un familiare del defunto, previo avviso direttamente comunicato, ed esso, qualora intenda rinunciarvi, dovrà avvertire per tempo il sindaco.

ART. 53

I materiali impiegati dai privati per la sistemazione di fosse di inumazione comuni od a concessione, all'atto della esumazione degli avanzi mortali, passeranno in proprietà del comune, per essere impiegati in opere di

sistemazione di viali ed aiuole. Le opere di pregio artistico, se provenienti da monumenti abbandonati, verranno custoditi ed eventualmente utilizzati nel cimitero a cura del comune.

Il materiale potrà essere utilizzato dai privati solo se verrà impiegato per la sistemazione di sepolture appartenenti ad altri familiari del defunto.

CAPO VII ACCESSO AL CIMITERO

ART. 54

L'accesso al cimitero è consentito ai visitatori ed al personale addetto nell'interno di esso; è, pertanto, vietato a persone che non hanno motivo di accedervi o che ne percorrano i viali solo per comodità di transito.

ART. 55

E' vietato l'ingresso nel cimitero:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di etilismo o vestite in modo non decente;
- c) per disposizione del sindaco a qualsiasi persona che abbia comportamenti notoriamente disdicevoli, o per motivi di ordine pubblico, di incolumità o di disciplina interna del cimitero.

E' vietata l'introduzione di animali di qualsiasi specie, di cibo e di bevande ed il loro consumo.

ART. 56

Nel cimitero è vietato: ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

- a) consumare cibi, fare schiamazzi e urlare;
- b) introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe;
- c) toccare, deteriorare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi, lapidi e oggetti ornamentali;
- d) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dai contenitori, appendere alle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare immondizie sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi; sedere sui tumuli o sui monumenti; scrivere sulle lapidi o sui muri;

- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in specie, fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- h) fotografare le opere funerarie senza autorizzazione o, se si tratta di tombe altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
- i) di eseguire lavori sulle tombe di privati, senza preventiva autorizzazione del responsabile;
- j) fare questue senza autorizzazione del sindaco, il quale determinerà, eventualmente, il posto e l'ora.

ART. 57

Nel cimitero sono vietati depositi ed esposizione di oggetti funebri o di qualsiasi altro genere a scopo commerciale o pubblicitario.

E' pure vietato appendere o affiggere avvisi, manifesti o quadri.

Nei giorni di maggior afflusso al cimitero sarà vietata la sosta a venditori ambulanti, di qualsiasi genere, ad eccezioni di venditori di fiori ad una distanza non inferiore a 10 metri dagli ingressi.

ART. 58

I concessionari di sepolture potranno, a loro spese, nello spazio assegnato, coltivare e mantenere fiori.

ART. 59

Quando i fiori e gli arbusti coltivati ed autorizzati sulle sepolture sporgessero dallo spazio assegnato o superassero l'altezza prescritta o si disseccassero, il sindaco potrà farli regolare ed anche estirpare, ove lo credesse più opportuno a spese del concessionario.

Non possono essere asportati dal cimitero fiori né arbusti.

ART. 60

E' proibito danneggiare gli spazi a tappeto verde, i giardini ed i viali.

Quando per inumare od esumare una salma fosse necessario, a giudizio del sindaco, manomettere i viali e gli spazi circostanti la sepoltura, i richiedenti dovranno versare una somma, da determinarsi di volta in volta, a titolo di corrispettivo per il ripristino e quale fondo di garanzia per la correttezza e la tempestività del ripristino stesso.

ART. 61

Le ditte cui vengano commissionati lavori nel cimitero non potranno iniziare senza preventiva autorizzazione del comune. Per le semplici

riparazioni, pulitura ai monumenti e allestimento di giardini, basterà la notifica al Sindaco il quale rilascerà apposito permesso. Sul permesso sarà indicato il periodo di validità e la penale in caso di superamento di tale periodo.

ART. 62

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. Potranno però essere effettuati sul luogo solo i tagli per la preparazione finale delle pietre o quant'altro fosse riconosciuto dal comune indispensabile eseguirsi sul luogo.

Si fa pure eccezione per le iscrizioni da farsi su lapidi e monumenti già in opera.

ART. 63

E' vietata l'introduzione nel cimitero di mezzi pesanti, che possano recare danno ai viali o alle opere.

Di regola il materiale deve essere scaricato dai mezzi di trasporto agli ingressi del cimitero, in modo che non ne intralcino l'accesso.

Per manufatti pesanti è consentito il trasporto nell'interno del cimitero con mezzi leggeri, purché muniti di ruote in gomma, previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 64

La terra e i rottami di rifiuto, provenienti dai vari lavori, sia per conto del comune sia da quelli di privati, dovranno essere sollecitamente asportati a cura e a spese dell'esecutore dei lavori stessi entro e non oltre le 24 ore pena una contravvenzione di € 50,00 per la constatazione dell'omissione e di altrettante per ogni giorno di permanenza ulteriore di tali rifiuti.

Durante l'esecuzione di lavori cimiteriali sia privati che pubblici, la ditta deve, alla fine di ogni giornata lavorativa, lasciare la zona di lavoro sgombra da residui di lavorazione o da rifiuti. In caso di omissione valgono le penali del comma precedente.

ART. 65

Nei giorni festivi e di pubbliche onoranze non sono permessi i lavori, all'infuori dell'innaffiamento dei fiori.

E' sempre vietata l'esecuzione di opere edili e quant'altro in caso di pubbliche onoranze e specialmente nei cinque giorni precedenti e nei quattro seguenti la commemorazione dei defunti, facendosi anzi special obbligo agli esecutori dei lavori di smontare i ponteggi, sgomberare i materiali giacenti e le armature, salve speciale autorizzazione del sindaco.

Non potranno essere iniziati lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia dei giorni festivi.

Dal 20 ottobre al 5 novembre di ciascun anno è vietato introdurre materiali e iniziare lavori di costruzione di manufatti privati.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 66

Il comune chiederà la regolarizzazione delle concessioni delle aree su cui insistono cappelle per le quali non esistono documenti.

La concessione sarà rilasciata per 99 anni decorrenti dal contratto ed al prezzo vigente alla data di stipula.

ART. 67

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al servizio, pur ponendo ogni cura perché siano evitati danni, furti, ecc. ma anche per l'uso di materiale ed attrezzature del cimitero (uso di scale e quant'altro).

ART. 68

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quanto non costituiscono reato previsto dal codice penale, saranno punite ai sensi di legge.

Il sindaco stabilisce l'orario di apertura del cimitero.

Approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Cartosciello Cecilia

IL PRESIDENTE
F.TO Dott. Maurizio Caronna

COPIA conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cecilia Cartosciello

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni a decorrere
dal 17 1 GIUG. 2006

Dalla residenza Municipale

Si certifica altresì che la presente delibera è divenuta esecutiva,
in data _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ed è stata pubblicata
per 15 giorni

Dalla residenza Municipale

IL SEGRETARIO COMUNALE